

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E “GRUPPO INCONTRO” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER INSERIMENTI DI UTENTI DELLA UFC SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA DI PISTOIA, PRATO E EMPOLI PRESSO LA STRUTTURA VILLA LEOPOLDINA. PERIODO VALIDITÀ 24 MESI.

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli dell'Azienda,

E

L'ente “Gruppo Incontro” Società Cooperativa Sociale di seguito denominata “Cooperativa.” con sede legale in via di Calabbiana, 13 - San Felice (Pistoia), P.I. 01576110470, nella persona di Fabiano Pesticcio, in qualità di Legale Rappresentante domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa.

Visti:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999;
- il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
 - l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/99 e s.m. i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies...”
- la L.R. n. 51 del 05/08/ 2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”;
- il DPGRT 90 R del 16-09-2020 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020 di modifica del D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016;
- il DPCM 12/ 01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l'art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo”;
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12-01-2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 Gennaio 2013;
- l'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17-01-2013;
- l'Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e le Comunità montane sul documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza” Rep. Atti n. 138 LU del 13-11-2014;
- l'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali ai sensi del D.LGS 281/97 art 9 co 2 lett. c) recante “Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni “. Rep. Atti n. 172 del 14-12- 2017 CV;

- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D.LGS 281/97 art. 4, sul documento recante "Linee d'indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenziale" integrato dal documento "Rete dell'emergenza - urgenza pediatrica" Rep. Atti n. 248 del 21-12-2017;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e adolescenza" Rep. Atti n. 70 LU del 25 luglio 2019;
- la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali";
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- la Legge n. 208-15 (Legge di stabilità anno 2016) e la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 31/E del 15/07/2016 dove si illustra l'introduzione da parte di detta Legge di una nuova aliquota IVA ridotta nella misura del 5 per cento, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi;
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 ("Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale") comma 1 sancisce che i rapporti con le Associazioni di Volontariato le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- il D.LGS n 196 del 30-06-2003 così come modificato dal D.LGS n 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- l'art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati";

PREMESSO

- che la struttura Villa Leopoldina è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal SUAP di Pistoia in data 8/1/2019 Prot. 2714, nonché del Decreto di Accreditamento Istituzionale rilasciato dalla Regione Toscana in data 06/02/2020 n.1550;
- che con Scheda di Fabbisogno - agli atti d'Ufficio - il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'AUSL Toscana Centro Dr. Marco Armellini e il Dr. Paolo Stagi, Direttore Area Salute Mentale Infanzia Adolescenza dell'AUSL Toscana Centro e direttore UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli, hanno richiesto la stipula di una convenzione con la Cooperativa "Gruppo Incontro" Società Cooperativa Sociale di Pistoia per la gestione della struttura "Villa Leopoldina" di Pistoia;
- che in detta Scheda di fabbisogno si rileva che l'obiettivo è garantire il trattamento residenziale di adolescenti di ambo i sessi, con età compresa tra 10 e 18 anni non compiuti, che presentano disturbi psicopatologici complessi non risolti attraverso precedenti interventi, ambulatoriali o in centro diurno. Il supporto assistenziale fornito riguarda la possibile compresenza di problemi relazionali in ambito familiare e sociale e il sostegno del percorso scolastico o formativo, in vista di un possibile futuro inserimento lavorativo. L'intento è contribuire, mediante interventi psicoterapici e psicoeducativi, a

prevenire da un lato l'evoluzione dei disturbi psicopatologici esternalizzanti (disturbi della condotta) verso comportamenti devianti e antisociali, dall'altro le sequele più gravi dei disturbi internalizzanti, riducendo l'ideazione e l'intenzionalità suicidaria;

TANTO PREMesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione della struttura residenziale denominata "Villa Leopoldina", con sede in Pistoia, via di Calabbiana, 13 - San Felice (Pt) qualificata ai sensi del DPGR n. 79/R del 17/11/2016 quale tipologia D3- A2 struttura psichiatrica per minori a media intensità terapeutico riabilitativa. La struttura è organizzata per erogare prestazioni residenziali terapeutico riabilitative a ciclo continuativo in fase post acuta per n. 10 soggetti minorenni affetti da patologie di tipo psichiatrico.

Il presente contratto è unico, è rivolto prioritariamente agli utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Infanzia e Adolescenza iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro nell'ambito territoriale di Pistoia, Prato ed Empoli.. Nel caso che il posto sia vacante, la Cooperativa potrà ospitare utenti provenienti dall'ambito territoriale dell'intera Azienda USL Toscana Centro, di altre Aziende USL della Toscana o da Aziende USL di altre regioni italiane, previa informazione al Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari tramite aggiornamento costante del Direttore dell'Esecuzione del Contratto - DEC almeno ogni 15 giorni, circa le dimissioni programmate dalle varie strutture anche mediante portale dedicato.

Art. 2 - Tipologia di attività e dotazione di personale

La Cooperativa intende promuovere e assicurare i diritti della persona in carico al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale. Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il piano di trattamento personalizzato (PTRI) predisposto dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda e diretto all'abilitazione alla vita indipendente e, comunque, al raggiungimento della massima autonomia possibile. Per tutti i n. 10 posti letto oggetto del presente accordo la Cooperativa assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui al DPGR 79/R del 17/11/2016 nonché al DPGR 90/R del 16/09/2020.

La dotazione di personale della Cooperativa è la seguente:

- Medico specialista in neuropsichiatria infantile o psichiatra (disciplina equipollente) n. 15 ore settimanali;
- Infermiere n. 21 h settimanali - n. 3 ore al giorno garantirà la somministrazione dei farmaci;
- O.S.S. n. 170 ore settimanali con presenza nelle 24 ore;
- Coordinatore (educatore) n. 30 ore settimanali;
- Educatore professionale complessive n. 252 ore settimanali di cui n. 1 Educatore sulle 24 ore per n. 7 giorni la settimana e n. 1 educatore dalle ore 7,00 alle ore 19,00 per n. 7 giorni settimana;
- Psicologo psicoterapeuta n. 20 ore settimanali

Direttore sanitario n. 12 ore settimanali

La Cooperativa assicura le seguenti attività:

- trattamento residenziale;
- psicoterapia di gruppo e individuale, privilegiando interventi manualizzati (in particolare DBT);
- colloqui con la famiglia;
- analisi dinamiche di gruppo;
- *skills training groups*;

- psicodiagnostica;
- monitoraggio terapia farmacologica.

La Cooperativa si impegna a favorire il percorso di integrazione scolastica degli adolescenti ospiti, allo scopo di adempiere l'obbligo scolastico e formativo.

La Cooperativa si impegna a individuare un referente in caso di pandemie.

La Cooperativa potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la struttura.

Nel percorso terapeutico devono essere garantite attività educative come: cura dell'ambiente di vita, acquisizione di abilità di vita indipendente, attività sportive, laboratori artigianali, partecipazione a eventi sul territorio, laboratori di orto- giardinaggio e cucina, stage formativi professionali, tutoraggio nell'alternanza scuola - lavoro. Attività sportive o percorsi formativi sono considerati alla stregua di attività svolte nell'ambito della struttura, fatti salvi eventuali costi aggiuntivi come i trasporti o i costi di iscrizione e assicurativi per le attività sportive, che possono essere remunerati a parte dal servizio inviante su apposito preventivo.

Art - 3 Budget

La retta complessiva per i n. 10 posti letto in residenza è stabilita in € 251,00+ 12,55 (IVA 5%) per un totale di Euro 263,55 .

Conseguentemente, la Cooperativa accetta, per l'intera durata del contratto, il volume economico annuo massimo di € 964.593,00 inclusa IVA 5%,

(novecentosessantaquattromilacinquecentonovantatre/00), importo riferito all'anno 2024 che conta n.366 giorni.

I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti ad utenti residenti nel territorio dell'Azienda, in quanto il costo derivante dalla eventuale permanenza in struttura di residenti in altre Aziende verrà direttamente fatturato dalla Cooperativa all'Azienda di residenza dei medesimi.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Cooperativa per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato. La Cooperativa concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

L'utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti è di pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente contratto.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza e quelle in cui dovrà essere conservato il posto letto degli utenti come da specifica indicazione del Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto.

In quest'ultimo caso dalla retta giornaliera saranno decurtati i costi alberghieri pari al 9% della retta medesima.

Si intende giornata di effettiva presenza anche il caso di dimissioni a metà giornata.

Art. 4 - Revisione costi della retta

Nell'eventualità di rinnovo per il secondo anno di durata del contratto potrà essere effettuata la revisione della retta con riferimento ai costi diversi dal personale sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata nell'esercizio precedente, secondo le procedure utilizzate dal Dipartimento "Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione" dell'Azienda.

Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

E' comunque prevista un'istruttoria da parte dell'Azienda al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi concordati con il presente atto, oltre ad una puntuale verifica del rispetto di tutti gli istituti contrattuali sulla base dei quali sono stati determinati i costi orari per le varie figure professionali impegnate nella gestione della struttura.

La rivalutazione dei costi di cui sopra si attiva comunque dietro istanza da parte della Cooperativa.

La Cooperativa si impegna ad applicare agli operatori individuati le retribuzioni o equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.

Art. 5 - Modalità di accesso

La Struttura ospita sino ad un massimo di 10 minori d'entrambi i sessi, d'età compresa tra 10 e 18 anni non compiuti (17 anni e 364 giorni). Nell'ambito della struttura possono essere individuati moduli in relazione all'età, tenendo presente le seguenti fasce: 10-14 anni (preadolescenti-bambini) e 15-18 anni non compiuti (adolescenti).

I posti oggetto del presente accordo sono prioritariamente riservati ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda come meglio dettagliato all'art. 1 del presente contratto.

Qualora nella struttura vi fossero posti disponibili, la Cooperativa potrà inoltrare all'Azienda richiesta formale di interesse alla copertura di tali posti liberi. L'Azienda, nella persona del Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari, entro 4 giorni dal ricevimento di tale richiesta è tenuta a dare formale risposta. In caso di risposta positiva, l'Azienda si impegna a coprire il posto entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio della risposta. Qualora dalla risposta risultasse che l'Azienda non è interessata alla copertura del posto con utenti residenti nel proprio territorio, la Cooperativa è automaticamente autorizzata ad accogliere utenti provenienti da altri territori della Regione Toscana o, in subordine, da altre Regioni, previa informazione al Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari, con le medesime indicazioni prescrittive cioè la richiesta formulata unicamente da un neuropsichiatra infantile di una UFC del SSR unitamente all'impegnativa di spesa. Nel caso di accesso di utenti provenienti da Aziende Sanitarie extraregionali valgono le medesime regole sopra dettagliate e la Cooperativa dovrà autonomamente provvedere alla preventiva acquisizione dell'impegno di spesa da parte della Azienda USL inviante.

A tale riguardo la struttura è tenuta ad inviare all'Azienda la pianificazione delle dimissioni, con aggiornamento almeno quindicinale.

L'accesso è subordinato:

- alla compilazione, da parte del neuropsichiatra infantile individuato dalla UFSMIA di residenza quale "Responsabile del caso", del modulo dipartimentale per la richiesta di accesso ai trattamenti residenziali, contenente i dati anagrafici del paziente, quelli clinico-anamnestici (incluse le eventuali allergie e reazioni avverse a farmaci ed eventuali altri dati clinici di rilievo), la diagnosi codificata mediante ICD-10, gli eventuali trattamenti farmacologici in atto, il profilo di funzionamento (contenente il profilo cognitivo, neuropsicologico e adattivo);
- alla predisposizione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTRI) globale da parte del neuropsichiatra infantile dell'UFSMIA di residenza dell'assistito dove saranno indicati gli obiettivi di trattamento;

Nel PTRI devono essere declinati gli obiettivi riabilitativi, le metodologie adottate allo scopo di realizzarli, la durata complessiva del progetto, le modalità e gli strumenti per la verifica degli esiti. Inoltre, deve riportare i tempi previsti per le verifiche del progetto che, per i trattamenti residenziali, sono almeno mensili.

In alternativa, tali informazioni potranno essere attinte mediante condivisione della cartella informatizzata regionale per i DSMD denominata "AsterCloud";

È auspicabile la sottoscrizione di un "accordo/impegno di cura" con il minore, con la partecipazione di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al fine di favorire l'adesione al trattamento; d'altra parte la completa adesione e al progetto di cura e il rispetto del regolamento della comunità costituiscono obiettivi del trattamento stesso.

Devono essere specificati gli interventi erogati durante la permanenza nella struttura residenziale e la loro pianificazione settimanale.

Alla scadenza del periodo di trattamento indicato dal PTRI, o comunque con frequenza di norma almeno trimestrale, il neuropsichiatra infantile referente del caso procede alla verifica finale del trattamento e provvede:

- alla proroga del percorso riabilitativo indicandone i tempi e le successive date di verifica oppure
- alle dimissioni dell'utente.

Il neuropsichiatra infantile responsabile del caso si impegna a comunicare tempestivamente al direttore della UFSMIA di competenza (l'UFSMIA di residenza del minore) e al direttore di Area SMIA ogni decisione in ordine agli inserimenti degli adolescenti nella struttura, alle eventuali proroghe e alle dimissioni. Il direttore UFSMIA, previa approvazione, si impegna da parte sua a trasmettere tali informazioni agli uffici amministrativi competenti per verificare la compatibilità con il budget assegnato, segnalare eventuali scostamenti, e trasmettere alla Cooperativa l'impegno di spesa.

Tale documentazione sarà di regola trasmessa dall'Azienda e condivisa con la Cooperativa tramite il sistema informatico regionale per i DSMD Aster Cloud.

Una volta rilasciata l'autorizzazione amministrativa, l'inserimento in struttura deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l'utente è inserito in struttura.

Ai fini della verifica della disponibilità dei posti, del monitoraggio della lista d'attesa e della compatibilità dei vari inserimenti che verranno proposti, tutte le ammissioni presso la Struttura in questione devono essere validate dal personale medico individuato dall'Azienda USL Toscana Centro.

La struttura non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.

Almeno ogni 3 mesi i competenti servizi dell'Azienda che hanno richiesto il trattamento, effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento, la durata del quale è di regola di 6 mesi, prorogabile con motivazione scritta da parte dell'inviante per ulteriori 6 mesi (permanenza massima: 12 mesi). Tale termine è vincolante per tutti gli utenti, compresi quelli provenienti da altre Aziende della Toscana o da altre Regioni.

I trattamenti residenziali sono primariamente destinati a preadolescenti e adolescenti con diagnosi psicopatologiche codificate nel "settore" ICD-10 denominato "Disturbi mentali e comportamentali", in particolare nei "blocchi" F20-F29, F30-F39, F40-F48, F50-F59 (in comorbilità), F60-F69, F90-F98 che determinano compromissione funzionale grave o moderata; la disabilità intellettiva lieve (ICD-10 F70) e i disturbi dello spettro autistico (ICD-F84), in comorbilità con tali disturbi psicopatologici, di regola non costituiscono controindicazioni al trattamento residenziale.

Ulteriori informazioni circa i criteri di eleggibilità al trattamento residenziale di media intensità, le modalità d'accesso e di dimissione degli utenti e la descrizione delle aree di intervento sono riportate nella Delibera della Giunta Regionale Toscana N. 1063 del 9/11/2015 "Approvazione linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza- psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali e assegnazione risorse." (in particolare nell'Allegato A, Appendice 1) e sono ulteriormente specificate in istruzioni operative da concordare tra il Direttore Esecutivo del Contratto per gli aspetti sanitari ed i professionisti operanti presso la Struttura.

Al compimento del 17° anno di età dell'utente il progetto viene comunicato al Direttore dell'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti (UFSMA) dell'ambito territoriale di residenza allo scopo di pianificare la transizione.

La struttura, con motivate argomentazioni può segnalare al Direttore dell'Area SMIA o suo delegato, come delegato del Direttore del DSMD e coordinatore del percorso, la non opportunità a proseguire la permanenza nella Struttura di un determinato utente. In questo caso il coordinatore del percorso valuterà tempestivamente la situazione e, nel caso sia verificata l'incompatibilità, individuerà entro due settimane dal giorno della segnalazione un progetto alternativo in modo da procedere alle dimissioni.

L'accesso del paziente alla Struttura nonché l'erogazione delle prestazioni terapeutiche saranno condizionate dalla disponibilità delle relative risorse economiche necessarie all'attivazione di detti interventi, in relazione al budget complessivo del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda USL Toscana Centro

Nel PTRI possono essere previste, soprattutto nel periodo precedente le dimissioni, periodi limitati di permanenza al proprio domicilio che fanno parte degli obiettivi di trattamento, in cui vi è un impegno di attività educativa e terapeutica da parte della Struttura (progettazione dell'attività da svolgere all'esterno della comunità, accompagnamento, monitoraggio, verifica). Tali periodi di attività svolti al di fuori della sede, pianificati insieme al Servizio inviante dell'Azienda, sono da considerarsi parte integrante dell'attività terapeutica.

Allo stesso modo devono essere considerate le attività che la Cooperativa svolge in caso di ricovero ospedaliero del minore ospite.

Art. 6 - Dimissioni e trasferimenti

La Cooperativa deve notificare all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito ed all'Azienda, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

La Cooperativa deve altresì notificare tempestivamente all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito ed all'Azienda:

- eventuali allontanamenti non concordati degli utenti;
- eventi acuti degli utenti, come reazioni avverse, gravi agiti auto o eteroaggressivi, tali da comportare l'intervento del 118 e l'accesso al PS o il ricovero in SPDC

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data, entro cinque giorni dalla data del ricovero, all'ufficio amministrativo, in aggiunta all'immediato avviso da dare al Direttore dell'UFSMIA.

Infine, la Cooperativa deve tempestivamente comunicare mediante PEC al Direttore Esecutivo del Contratto ogni variazione dell'assetto organizzativo della struttura, nonché delle eventuali criticità organizzative (ad es.: sopraggiunte difficoltà nella copertura dei turni di OSS e/o infermieri).

Art. 7 - Modalità operative

Deve essere previsto un accordo con la Centrale Operativa del 118 per la gestione delle emergenze - urgenze.

Devono essere previste istruzioni operative in caso di necessità di consulenza specialistica (es. medici dell'Azienda USL Toscana Centro, dell'Ospedale Pediatrico Mayer, ecc.) e di risposta alle emergenze da attivare in riferimento alle caratteristiche dei pazienti e delle loro patologie specifiche. Il coordinamento del progetto terapeutico complessivo è affidato al Neuropsichiatra infantile della UFSMIA inviante.

In caso di ricovero ospedaliero dell'utente la Struttura ne darà immediata comunicazione al Direttore della UFSMIA; la Cooperativa assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in quella sede, nonché la continuità del rapporto utente/operatore, assumendo, se necessario, una funzione sostitutiva dei familiari del minore anche a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente e rispettando il dovere di informativa nei confronti della UFSMIA.

In questo caso, alla Cooperativa verrà corrisposto il pagamento delle ore di assistenza al paziente effettuate da parte di un suo operatore presso la struttura di ricovero, paramtrate al profilo professionale del lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno

e festivo) di cui al CCNL e Contratti integrativi del settore in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio, sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

La Cooperativa è tenuta a documentare detto servizio.

È prevista la conservazione del posto per brevi rientri in famiglia, indicati nel Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale, fino a 7 giorni, previa indicazione del Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Empoli.

Durante tale periodo sono previsti, da parte degli operatori della Cooperativa interventi "a distanza", mediati da piattaforme digitali, allo scopo di monitorare il mantenimento e la verifica dei risultati raggiunti. Qualora i familiari non siano nella condizione di effettuare l'accompagnamento del minore presso l'abitazione del medesimo, sarà cura del personale della Cooperativa assegnato alla comunità terapeutica provvedere in merito.

Nel caso di assenze con durata certa (ricoveri programmati, rientri in famiglia), la struttura si impegna a effettuare una riorganizzazione dei turni del personale o una redistribuzione delle risorse al fine di fornire attività individuali, anche esterne, o per l'osservazione di possibili candidati ai nuovi inserimenti. Eventuali costi aggiuntivi per particolari regimi dietetici possono essere riconosciuti a parte, qualora adeguatamente certificati previa presentazione di preventivo da parte della Cooperativa.

La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto dal Direttore Sanitario della struttura o da altro Responsabile individuato, che la struttura è tenuta a inviare mensilmente al Direttore dell'UFC SMIA e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio.

In caso di assenze per motivi familiari o rientro temporaneo in famiglia non previsti dal Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere dal Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Empoli ed in questo caso la retta verrà decurtata per ogni giorno di assenza.

Per la remunerazione in caso di assenze si rimanda all'ultimo periodo dell'art.3 del presente accordo.

L'età degli utenti prevede l'adempimento dell'obbligo scolastico, riguardante la fascia d'età compresa tra i 6 e i 16 anni ai sensi della L. 246/2006.

Devono quindi prevedersi accordi e intese con l'Ufficio Scolastico Regionale e quello Territoriale, oltre agli istituti scolastici vicini o con quelli di provenienza degli adolescenti ospiti, sia per quanto riguarda l'educazione "in presenza" che per l'educazione "a distanza", nonché per la predisposizione di progetti di alternanza scuola-lavoro.

L'età degli utenti prevede inoltre l'obbligo formativo ovvero il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni: pertanto devono essere previsti accordi o protocolli d'intesa con i Centri per l'impiego e con l'Agenzia Regionale per il Lavoro (ARTI)

Deve essere previsto un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi per adulti nel caso di passaggio dell'utente alla maggiore età. In particolare, al compimento del 17° anno il Direttore dell'UFSMIA di residenza e gli operatori della struttura provvedono a informare il Direttore dell'UFSMA del progetto residenziale in corso allo scopo di attivare le procedure di transizione e la presa in carico da parte dei servizi dedicati agli adulti.

Art 8 - Rispetto normativa vigente

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sulla protezione dei dati personali e della normativa sul trattamento dei dati personali (D.LGS 196/2003 così come modificato dal D.LGS 101/2018 e GDPR 679/2016).

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, la Cooperativa garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Cooperativa che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Cooperativa assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.

Art. 9 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage

La Cooperativa si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

Art. 10 - Controlli

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

L' Azienda USL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la Cooperava metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili mediante esibizione documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

Art. 11- Modalità di liquidazione

La Cooperativa procederà alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dall'Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante della Cooperativa o suo delegato, al Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda di cui al successivo art. 22 che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che

sia stata effettuata tale validazione, la Cooperativa potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome, Comune di residenza;
- comune di residenza anagrafica dell'utente,
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- giorni di effettiva presenza e retta applicata,
- data di ingresso e data delle dimissioni.

Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende dovranno essere inviate direttamente alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Consorzio provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici Univoci d'Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolesse, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro. Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

La Cooperativa si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Cooperativa quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Cooperativa, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Cooperativa dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Cooperativa rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 12 - Debito informativo

La Cooperativa si impegna a soddisfare il debito informativo, sia ai fini clinici, sia per quelli amministrativi (flussi amministrativi correnti RFC160, comunicazione delle presenze e delle eventuali assenze temporanee, ad es. per ricoveri o brevi rientri in famiglia) mediante applicativo AsterCloud.

La Cooperativa è tenuta a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160). Gli operatori della

Cooperativa abilitati all'uso di AsterCloud (profilo sanitario) dovranno essere iscritti nel registro degli incaricati al trattamento dati; la Cooperativa dovrà individuare un responsabile del trattamento dati; tutti gli operatori dovranno rigorosamente attenersi alla normativa vigente circa il rispetto della privacy degli utenti ospiti della struttura.

Art. 13 - Tracciabilità flussi finanziari e verifica adempimenti fiscali e contributivi

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. e quindi deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicato, anche se non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività inerente il presente accordo devono essere registrati sul conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 commi 8 e 9 bis di detta L. 136/2010 convengono che nel caso in cui la Cooperativa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente accordo tramite Istituti bancari o Poste Italiane spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

A tal fine dichiara che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni relative il presente contratto è:

Istituto Banca – IBAN

2. L' Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Cooperativa, acquisirà il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Cooperativa risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC verrà trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo e tale importo verrà versato direttamente da parte dell'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

Art. 14 - Efficacia dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale e di Aziende USL di altre regioni italiane, che intendono usufruire delle prestazioni previste nel presente accordo nelle modalità previste all'art. 5.

Art. 15 - Inadempienze, Sospensione, Recesso, Risoluzione

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Cooperativa dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Cooperativa per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Cooperativa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Cooperativa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora il Consorzio intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa o da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda;

Il presente atto potrà, altresì, essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dallo stesso previste.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Cooperativa;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

La Cooperativa dovrà attenersi a quanto previsto nella procedura di cui alla Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati" (c.d. Data breach);

Art. 17 - Carta dei Servizi e Regolamento interno

La Cooperativa adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi la Cooperativa deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviare in copia all' Azienda.

Art. 18 - Polizze assicurative

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dalla Cooperativa con mezzi, strumenti e personale propri, la stessa dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

Art. 19 - Codice di Comportamento

La Cooperativa è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 16 del 11-01-2023 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

Art. 20 Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Art.21 - Decorrenza

Le parti convengono che il presente accordo ha validità 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi previa comunicazione un mese prima della scadenza.

Alla scadenza del primo anno di vigenza del presente accordo verrà riconosciuto con riferimento ai costi diversi dal personale, il costo della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata nell'esercizio precedente, secondo le procedure utilizzate dal Dipartimento "Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione" dell'Azienda.

Nelle more della sottoscrizione dell'accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi, nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e la data di sottoscrizione del presente accordo.

Alla scadenza dei 12 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di un ulteriore anno rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi.

Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 "Budget" del presente accordo contrattuale, in particolare per quanto concerne la definizione dei tetti di spesa.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Art. 22- Responsabili dell'accordo contrattuale

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli Dott. Paolo Stagi;
- per la Cooperativa, il Responsabile della convenzione nella figura del Legale rappresentante, Dott. Fabiano Pesticcio.

Art. 23- Registrazione e imposta di bollo

Il presente contratto, che consta di n. 14 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni ed in quanto la Cooperativa è Ente del Terzo Settore.

Letto, approvato e sottoscritto il 31/03/2023

per il Gruppo Incontro” Società Cooperativa Sociale

Il Legale Rappresentante

Dott. Fabiano Pesticcio

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D LGS n. 82/2005)

Per l'Azienda USL Toscana Centro

il Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.LGS n. 82/2005)